

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante *“Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”*, che stabilisce nuove modalità di organizzazione dell’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l’obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio regionale;

richiamato, in particolare, l’articolo 6, comma 1, ai sensi del quale i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dell’Amministrazione regionale, le funzioni e i servizi relativi ad alcuni ambiti di attività e in particolare, lettera e) del citato comma, *“espropriazioni per le opere o gli interventi d’interesse locale a carattere di pubblica utilità”*;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 20 marzo 2015 recante *Approvazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 6/2014, della convenzione per l’esercizio in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale delle funzioni e dei servizi comunali previsti dall’articolo 6, comma 1, della stessa legge, gestiti in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale*;

dato atto che l’articolo 9 della convenzione quadro sopra menzionata dispone che i rapporti tra le strutture dirigenziali dell’Amministrazione regionale competenti e i Comuni convenzionati per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali siano definiti con regolamento di funzionamento e/o con linee guida approvati con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con il CPEL;

richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 646 in data 8 maggio 2015 concernente l’elencazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. 6/2014, delle attività ricomprese nelle procedure di espropriazione per le opere o gli interventi di interesse locale a carattere di pubblica utilità di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), gestiti in forma associata per il tramite dell’amministrazione regionale;

ritenuto, pertanto, necessario approvare un regolamento di funzionamento del servizio associato per le espropriazioni di pubblica utilità;

richiamata la propria deliberazione n. 1964 in data 30 dicembre 2015 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

richiamato inoltre l’articolo 67, comma 2, della l.r. 54/1998, che stabilisce che le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso della Giunta regionale e del CPEL;

preso atto che il Consiglio degli enti locali ha espresso la propria intesa nella riunione del 26 aprile 2016 (parere n. 22/2016);

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura espropriazioni e valorizzazione del patrimonio

dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Ego PERRON;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), ai sensi dell'articolo 9 della convenzione quadro approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 421 in data 20 marzo 2015 "*approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 6/2014, della convenzione quadro per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 6, comma 1, della legge stessa, gestiti in forma associata per il tramite dell'amministrazione regionale*" il regolamento di funzionamento del servizio associato per le espropriazioni di pubblica utilità allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa a tutti i Comuni e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25;
3. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 641 del 20 maggio 2016

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DEL SERVIZIO ASSOCIATO  
PER LE ESPROPRIAZIONI  
DI PUBBLICA UTILITÀ**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio associato per le espropriazioni di pubblica utilità, di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2014.
2. La gestione associata opera nell'interesse di tutti i Comuni della Valle d'Aosta e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.
3. Il Servizio associato per le espropriazioni di pubblica utilità provvede ad assicurare, nell'intero ambito territoriale regionale, l'assolvimento dei compiti demandati dagli enti convenzionati, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nelle materie oggetto del Servizio associato in oggetto.
4. Ai sensi dell'articolo 9 della convenzione quadro "*Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 6/2014, della convenzione quadro per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 6, comma 1, della stessa legge, gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale*" i rapporti organizzativi e finanziari tra le strutture dirigenziali competenti dell'Amministrazione regionale e gli Enti locali della Valle d'Aosta per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali possono essere definiti con regolamento di funzionamento e/o con linee guida approvati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il CPEL.

## **Art. 2 - Regole di organizzazione e funzionamento**

1. Il Servizio associato per le espropriazioni di pubblica utilità è operativo, ai sensi dell'articolo 8 della convenzione quadro, presso la struttura dirigenziale regionale a cui è attribuita la competenza in materia di espropriazioni, che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. Il Servizio associato agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo ed in conformità al proprio ordinamento interno.
3. Il Servizio associato funzionerà per le diverse tipologie di procedure espropriative con le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 646/2015 del 8 maggio 2015 recante "*Elencazione delle attività ricomprese nelle procedure di espropriazione per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della l.r. 6/2014*" e quelle relative alla legge regionale 11/2004 "*Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11.*".
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Comuni dovranno fornire al Servizio associato, attraverso apposita modulistica, l'elenco dei propri fabbisogni per i successivi 12 mesi, denominato "*Piano annuale espropri*", in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure espropriative.
5. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione annuale i piani annuali di cui al precedente comma sono oggetto di verifica da parte del servizio associato e dell'ente locale

interessato.

6. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno il Servizio associato potrà dar seguito alla richiesta del Comune solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività dell'ufficio.
7. Il Servizio associato darà corso alle richieste provenienti dai Comuni secondo il piano annuale degli espropri e secondo i tempi stabiliti dalla legge regionale 2.7.2004 n.11. Il Servizio associato comunicherà al Comune i tempi di espletamento o l'eventuale posticipo della procedura.
8. Sono ritenute prioritarie le richieste che coinvolgono interventi che prevedono finanziamenti (fondi europei o di specifiche leggi di settore) che impongono il rispetto di tempi definiti per rendere cantierabile l'intervento.

### **Art. 3 – Funzioni e finalità**

1. L'attività è finalizzata alla gestione, per conto dei Comuni valdostani delle funzioni amministrative concernenti la predisposizione di tutti gli atti occorrenti per le procedure di esproprio, come indicato dalla delibera della Giunta regionale n. 646/2015 e s.m.i. e dalla legge regionale 11/20014.
2. L'organizzazione del Servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità oltre agli obiettivi e finalità stabiliti all'articolo 3 della convenzione quadro.

### **Art. 4 – Comitato di monitoraggio**

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento e della convenzione quadro e di valutare gli effetti del Servizio associato è istituito un Comitato di monitoraggio, composto da:
  - 3 rappresentanti dei Comuni designati dal CPEL, di cui 1 del Comune di Aosta;
  - il dirigente della struttura regionale competente;
2. Il coordinamento del Comitato di monitoraggio è affidato al dirigente della struttura regionale competente.
3. Il Comitato di monitoraggio si riunisce, con cadenza almeno semestrale ed in orario lavorativo, previa convocazione del coordinatore, per l'analisi delle attività svolte e dei dati di monitoraggio che verranno trasmessi al CPEL nei modi previsti dall'art. 13 della convenzione quadro.
4. La partecipazione dei rappresentanti al Comitato di monitoraggio avviene a titolo gratuito e non da diritto a rimborsi o indennità di sorta.

### **Art. 5 -Attività di monitoraggio del Servizio associato**

1. Il Servizio associato si dota di un sistema di reportistica contenente gli elementi salienti di ogni attività.
2. In sede di prima applicazione, il dirigente della struttura regionale competente individua gli indicatori di monitoraggio del servizio associato.

3. Il Comitato di monitoraggio verifica annualmente l'operato del Servizio associato e propone eventuali indicatori di monitoraggio del servizio associato.

#### **Art. 6 -Dotazione di personale**

1. L'Amministrazione regionale assicura la dotazione delle risorse umane e regolamenta, con atto interno, gli aspetti economici e organizzativi della struttura.

#### **Art. 7 – Impegni dei Comuni**

1. Ciascuno dei Comuni della Valle d'Aosta si impegna ad adeguare le proprie procedure interne secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 646/2015, al fine di assicurare omogeneità procedurale e trasparenza organizzativa alle caratteristiche funzionali del Servizio associato.
2. Oltre a quanto definito all'articolo 2 comma 4 del presente regolamento, ogni ente deve assicurare adeguata collaborazione, in particolare fornendo gli elementi per l'istruttoria delle pratiche, conservando adeguatamente i documenti agli atti e curando la relativa archiviazione.
3. I Comuni devono nominare un proprio referente per l'Ufficio associato che svolge le funzioni di collegamento fra la struttura interna dell'ente e il Servizio associato di cui costituirà l'interlocutore. Egli dovrà mettere a disposizione i materiali necessari all'attività della gestione associata, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.
4. Il Comune ha facoltà di vigilare e controllare le attività amministrative e tecniche realizzate per proprio conto dal Servizio associato.

#### **Art. 8 – Rapporti finanziari**

1. Il pagamento dell'indennità di esproprio, le spese di registrazione e di trascrizione sono a carico del soggetto promotore ovvero il Comune come anche disciplinato dalla legge 11/2004.

#### **Art. 9- Sistemi informatici**

1. Al fine di garantire una rapida ed uniforme gestione delle procedure e un agevole e costante collegamento tra il Servizio associato e i Comuni coinvolti nei processi viene attivato un sistema informativo contenente la banca dati delle procedure espropriative, accessibile in via telematica, contenente lo stato di avanzamento di ogni procedimento espropriativo.

#### **Art. 10 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alla convenzione quadro, in quanto applicabile, e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.